

**COMUNE DI MIGLIERINA**  
**Provincia di Catanzaro**  
Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza Miglierina Marcellinara  
(art. 37, D.Lgs. n. 50/2016)

**OGGETTO: Disciplinare di gara mediante procedura aperta per l'affidamento ad un soggetto attuatore del terzo settore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai migranti rientrati nel sistema SPRAR per il triennio 2017-2019 (prosecuzione del progetto SPRAR "Terre Sorelle" del Comune di Miglierina, categoria ordinari, 2014-2016).**  
**CIG: 70548473EA – CUP: B69J16003430005**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**PREMESSO:**

- che il Comune di Miglierina è titolare del progetto SPRAR "Terre Sorelle" per il periodo 2014-2016, identificato con codice PROG-367-PR-1 (con scadenza al 31 dicembre 2016), ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, per il triennio 2014/2016 (D.M. 30 luglio 2013) nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), categoria "Ordinari" in scadenza il 31/12/2016;
- che per il triennio 2014/2016, i posti del progetto SPRAR autorizzati ed attivi, alla data del presente disciplinare, per il Comune di Miglierina sono complessivamente n. 36 di cui n. 15 ordinari, n. 6 posti aggiuntivi ed ulteriori n. 15 per i progetti di *resettlement* destinati complessivamente a famiglie ed adulti della categoria ordinari;

**DATO ATTO**

- che, con Decreto in data 10 agosto 2016, il Ministero dell'Interno ha approvato le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), per la realizzazione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché le Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017/2019;
- che lo stesso ha disciplinato nuove modalità di presentazione delle domande di contributo per il triennio 2017/2019, introducendo una distinzione tra gli enti locali che intendano accedere ex novo al FNPA e gli enti locali che intendano proseguire, dopo la naturale scadenza del 31 dicembre 2016, con i servizi di accoglienza integrata dello SPRAR, attualmente in essere e già finanziati ai sensi del DM 30 luglio 2013 e del DM 27 aprile 2015;
- che il Comune di Miglierina, in quanto titolare di progetto SPRAR autorizzato ed attivo, ha presentato, per il triennio 2017/2019, istanza di prosecuzione dei servizi SPRAR pari a complessivi 36 (trentasei) posti, al Ministero dell'Interno, dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, secondo le modalità previste al Capo II art.14 del superiore D.M 10/08/2016;
- che con Decreto in data 20 dicembre 2016 il Ministero dell'Interno ha assegnato le risorse agli enti locali che hanno chiesto di proseguire l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito dei progetti SPRAR per il triennio 2017-2019;
- che il Comune di Miglierina è risultato assegnatario di un contributo ministeriale, per il triennio 2017/2019, di € 491.275,00 con un cofinanziamento di euro 27.000,00 (per un totale di euro 518.275,00) per ciascuna annualità (corrispondenti a complessivi € 1.554.825,00 di cui € 1.473.825,00 di importo finanziato con fondi FNPSA ed € 81.000,00 di cofinanziamento comunale);

## **RICHIAMATI**

- il D.Lgs. n. 251/2007 – *“Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”*;
- il D.Lgs. n. 25/2008 – *“Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*;
- il D.Lgs. n. 159/2008 – *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*;
- il D.Lgs. n. 18/2014 – *“Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché’ sul contenuto della protezione riconosciuta”*;
- il Decreto del Ministero Dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato in G.U. n. 200 del 27.08.2016 – *“Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché’ approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”*;

## **RICHIAMATI**, altresì,

- la Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 50/2016 – *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*.

## **ART. 1 – STAZIONE APPALTANTE**

Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza per conto dei Comuni di Miglierina e Marcellinara:

- Comune di Miglierina, Via Telesio sn, 88040, Miglierina;
- Responsabile del Procedimento: Dott. Natale Canino (Servizio Amministrativo);
- Codice Fiscale Ente: 80003570795;
- Partita IVA: 00297670796
- Codice Univoco Ufficio: UFV9JO
- Telefono 0961-993041;
- Fax 0961-993238
- Sito web istituzionale: <http://www.comune.miglierina.cz.it>;
- E-mail: [anagrafe@comunemiglierina.it](mailto:anagrafe@comunemiglierina.it);
- PEC: [comune.miglierina@asmepec.it](mailto:comune.miglierina@asmepec.it).

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto per l'esecuzione di servizi sociali. Intero territorio del Comune di MIGLIERINA– **Codice NUTS ITG18**

## **ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento, con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, ad un ente attuatore del terzo settore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai migranti rientrati nel sistema SPRAR per il triennio 2017-2019 di cui all'art. 3 del DM 10.8.2016, in prosecuzione del progetto in essere già attivo per il periodo 2014/2016, secondo la seguente ripartizione:

- Posti ordinari n. 15;
- Posti aggiuntivi n. 6;
- Posti *resettlement* n. 15;

Per quanto al precedente comma, nonché ai sensi del DM in data 10/08/2016, (Capo II, art.14), con riferimento alla possibilità di ricomprendere nel progetto di prosecuzione e nel piano finanziario anche i posti aggiuntivi, la prosecuzione del progetto di che trattasi prevede l'accoglienza di complessivi n. 36 (trentasei) beneficiari del sistema SPRAR, tipologia Famiglie.

Tale progetto viene realizzato con fondi Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e l'Asilo, per il triennio 2017/2019.

Le attività oggetto del presente appalto risultano essere definite come Servizi di Assistenza Sociale con Alloggio, CPV 85.31.1000-2 (Allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016).

## **ART. 3 - SERVIZI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E FINALITÀ**

Il progetto da realizzare (in prosecuzione di quello già attivo), secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite nell'*Allegato A* delle Linee guida del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016 sopra richiamato, a cui comunque si rimanda per una più completa informazione, deve prevedere servizi di accoglienza in favore di n. 36 (trentasei) richiedenti e titolari di protezione internazionale ovvero:

- l'accoglienza integrata, finalizzata alla riconquista dell'autonomia individuale dei beneficiari, prevedendo, pertanto, la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio) e, contestualmente, di servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale;
  - la presa in carico dei soggetti beneficiari, favorendone la possibilità di integrazione, informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. L'obiettivo principale del sistema è quello di garantire non solo attività meramente assistenziali, ma anche servizi trasversali quali assistenza sanitaria e psicologica, orientamento sociale, accompagnamento sociale, consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale, oltre a servizi che favoriscono l'integrazione, quali tirocini formativi e percorsi di formazione professionale.
- La progettualità deve prevedere, inoltre, procedure di monitoraggio delle attività e di

verifica del raggiungimento degli obiettivi e del mantenimento dei livelli di prestazione concordati (relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari, modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati).

I beneficiari, saranno ospitati nella struttura comunale già utilizzata nel triennio precedente e inserita nel formulario di progetto, fatta salva la possibilità per l'Ente Attuatore di avvalersi di ulteriori strutture private situate nel territorio comunale, dotate di servizi essenziali e degli standard previsti dal "*Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale SPRAR*" redatto dal Servizio Centrale SPRAR.

Le strutture devono essere in possesso dei requisiti e dei documenti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di prevenzione incendi, di igiene e di sicurezza, nonché in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 del DM 10.8.2016.

I servizi minimi da garantire, presenti anche dalle Linee guida allegate al predetto Decreto, consistono in:

- mediazione linguistico-culturale;
- accoglienza materiale;
- orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- formazione e riqualificazione professionale;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- orientamento e accompagnamento legale;
- tutela psico-socio-sanitaria;
- aggiornamento e gestione della Banca Dati.

Relativamente a finalità, obiettivi e contenuti essenziali dei servizi di accoglienza integrata e dei servizi minimi da garantire agli utenti beneficiari del sistema SPRAR, nonché ai relativi standard e modalità di attivazione e di gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela, si rinvia comunque all'*Allegato A* Linee guida (artt. dal 29 al 40) del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016, nonché al "*Manuale operativo per l'attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale*", disponibile sul sito <http://www.sprar.it>).

Il soggetto Ente Attuatore individuato all'esito della presente procedura dovrà impegnarsi a proseguire l'esecuzione del progetto, già attivo per il Comune di Miglierina senza apportarvi nessuna modifica, codice progetto PROG-367-PR-1, se non preventivamente concordata con il Comune di Miglierina e il Servizio Centrale ove necessario.

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura dovranno prendere come riferimento per le attività di progettazione:

- la scheda del piano finanziario annuale relativa al progetto del triennio 2014-2016 di cui il presente disciplinare rappresenta la prosecuzione ai sensi del Decreto 10 agosto 2016;
- la scheda del nuovo piano finanziario preventivo SPRAR è costituita dall'Allegato "Nuovo Piano finanziario";

La progettualità per il 2017-2019, in continuità con quella 2014/2016 deve rivolgersi all'accoglienza Famiglie. Tutte le attività progettuali di accoglienza, previste nello stesso per la triennalità 2014/2016 e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida e nel Manuale Operativo saranno svolte, nel progetto in prosecuzione, triennalità 2017/2019, in favore di nuclei familiari.

#### **ART. 4 - DURATA DEL PROGETTO**

La programmazione degli interventi e dei relativi progetti di accoglienza integrata è prevista su base triennale 2017-2019. La durata dell'affidamento, pertanto, è stabilita per il periodo 2017-2019, e più precisamente dalla data di attivazione dell'affidamento oggetto della presente

procedura, prevista per il giorno 1.8.2017, sino al 31.12.2019.

Il Comune si riserva la facoltà, alla scadenza, di prorogare la durata delle attività progettuali (proroga tecnica), anche a seguito di specifiche indicazioni del Ministero dell'Interno, alle condizioni convenute, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). Il soggetto attuatore avrà l'obbligo di accettare la prosecuzione.

#### **ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA**

Il Comune ha facoltà di attivare il servizio dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione della convenzione, ove sussistano motivi di urgenza.

#### **ART. 6 - IMPORTO DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI**

L'importo base di gara del progetto per il triennio 2017-2019 è di € 1.092.758,92 finanziato con fondi a valere sul FNPSA (DM 10/08/2016, Capo IV, art. 28), comprensivo di ogni onere.

Il costo sarà comunque adeguato alla data di reale avvio del servizio che, se successiva all'01/01/2017, comporterà conseguente riduzione secondo il periodo di affidamento e senza che ciò possa determinare risarcimento alcuno per l'affidatario.

L'importo dell'appalto comprende, altresì, gli oneri relativi alla figura del Revisore del progetto di cui all'art. 25 del DM 10.8.2016. L'individuazione di tale figura sarà effettuata con successiva procedura per come descritto nell'art. 19 del presente disciplinare.

Il trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, a fronte della realizzazione delle attività che saranno affidate con la presente procedura, corrisponde all'importo indicato nel piano dei costi del progetto, ad eccezione della quota di cofinanziamento prevista a totale carico dell'Ente locale, delle spese previste per la figura del revisore indipendente (art. 25 Capo II D.M. 10/08/2016) la cui nomina fa capo a all'Ente locale ed allocati alla microvoce di spesa A4 del Nuovo Piano Finanziario preventivo per la triennalità 2017/2019, nonché le spese sostenute dal Comune di Miglierina per l'espletamento della procedura di gara (FAQ Decreto sul nuovo funzionamento dello SPRAR 5.punto 4 – Servizio Centrale – Ministero Interno).

Le modalità e la periodicità con le quali si provvederà a trasferire al soggetto attuatore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti. L'Ente Attuatore affidatario della gestione dei servizi provvederà a trasmettere al Comune di Miglierina, trimestralmente, una relazione sulle attività svolte. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento effettivo del contributo sul conto di Tesoreria del Comune di Miglierina da parte del Ministero dell'Interno, nonché a seguito dell'emissione di fattura elettronica (che dovrà contenere il CIG) da parte del soggetto attuatore, previa verifica della regolarità contributiva.

In ogni caso, si riserva la facoltà in capo al Comune di Miglierina, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento dell'attività del progetto al soggetto attuatore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione delle attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero.

Il Comune di Miglierina potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto attuatore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, del DM 10.8.2016, è vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali Enti Attuatori.

La stazione appaltante non si assume alcun obbligo precontrattuale nei confronti dei partecipanti.

#### **ART. 7 - MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

Il servizio sarà affidato mediante espletamento della gara ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.

50/2016, cioè con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante valutazione di offerta tecnica e qualitativa, assumendo l'elemento costo la forma di un costo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'elemento costo assume la forma di un prezzo o costo fisso.

Il prezzo dell'appalto rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata dello stesso.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione e ammissione di una sola offerta valida.

Il punteggio minimo previsto per l'ammissione alla valutazione è di 50 punti.

#### **ART. 8 – CONDIZIONI DELL'APPALTO**

Nell'accettare l'affidamento del servizio l'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni e delle modalità per la sua esecuzione e, comunque, di aver valutato l'offerta, nonché tutte le circostanze e tutti gli elementi che influiscono sul prezzo della fornitura del servizio stesso.

L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'affidamento, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente disciplinare) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel contratto.

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto od in parte, l'affidamento del servizio oggetto del contratto.

Il mancato rispetto di cui al comma precedente darà luogo all'immediata riduzione della convenzione e l'appaltatore sarà tenuto al completo risarcimento dei danni causati.

#### **ART. 9 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 del DPCM n. 15241/2001, cioè *“le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro”*, in possesso dei requisiti previsti dal presente atto (art. 14), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 45, commi 1 e 2 e nelle forme di cui agli artt. 47, 48 e 49 del D.Lgs. n. 50/2016

Possono partecipare anche operatori economici con sede in altri Stati Membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del presente disciplinare

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio indicare, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del DM 10.8.2016, nello specifico, la consorziata erogante i servizi oggetto dell'affidamento.

Non è ammesso avvalimento.

#### **ART. 10 - INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA.**

I concorrenti che partecipano in forma associata oltre alla documentazione prevista dal bando di gara e al presente disciplinare:

- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese;
- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara;
- qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito, i concorrenti devono presentare:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati  
Nel caso di consorzio ordinario già costituito:
- atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- a) dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
  - le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

### **ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO**

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 1.095,00. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Ai fini della sanatoria di cui al precedente comma, saranno assegnati al concorrente fino ad un massimo di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del predetto termine, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili anche con il pagamento della sanzione, le fattispecie di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- a) offerta pervenuta fuori termine;
- b) la mancata sigillatura del plico esterno tale da compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell'offerta;
- c) l'apposizione sul plico esterno di una indicazione totalmente errata o generica, tale da non rendere possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- d) il mancato pagamento del contributo a favore dell' A.N.A.C.;
- e) la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- f) carenza requisiti generali e professionali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- g) il mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica alla data di presentazione della domanda;
- h) la mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento, qualora autorizzato, da parte del concorrente/ausiliato;
- i) il mancato inserimento dell'offerta tecnica in una busta separata, debitamente sigillata,

- all'interno del plico esterno/principale (qualora prevista dal procedimento di gara);
- j) la mancata presentazione dell'offerta tecnica (qualora prevista dal procedimento di gara);
  - k) l'indicazione nell'offerta tecnica (qualora prevista dal procedimento di gara) di elementi economici che si configurino quale violazione del principio della segretezza dell'offerta economica;
  - l) il mancato inserimento dell'offerta economica in una busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno/principale;
  - m) mancata presentazione dell'offerta economica (qualora prevista dal procedimento di gara);
  - n) la mancata indicazione della percentuale di ribasso offerta (qualora prevista dal procedimento di gara);
  - o) l'offerta plurima o condizionata o con riserve (qualora prevista dal procedimento di gara);
  - p) l'offerta in aumento (qualora prevista dal procedimento di gara);
  - q) la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa

## **ART. 12 - COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI**

Salvo quanto disposto nei casi specifici del bando di gara e del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata: [comune.miglierina@asmepec.it](mailto:comune.miglierina@asmepec.it).

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti, anche di carattere amministrativo, indirizzati al Responsabile del Procedimento, all'indirizzo PEC [comune.miglierina@asmepec.it](mailto:comune.miglierina@asmepec.it).

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni antecedenti la scadenza delle offerte. Non saranno fornite risposte a quesiti pervenuti successivamente al termine indicati.

Le richieste di chiarimenti, aventi ad oggetto "*Quesito inerente...[oggetto e CIG della gara]*" dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e riportare l'indicazione della ragione sociale ed il nome del rappresentante legale dell'operatore economico.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, salvo l'oggettiva impossibilità a rispettare tale termine. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, verranno pubblicate sull'albo pretorio online del Comune di Miglierina al seguente link <http://albomiglierina.asmenet.it>, a corredo del bando stesso.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo di cui sopra, diversamente la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

## **ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 24 del decreto 10 agosto 2016, comma 4, è vietato il subappalto della gestione dei servizi di accoglienza finanziati. Si considera subappalto anche il frazionamento dei singoli servizi previsti dalla domanda di contributo, in capo direttamente all'ente locale proponente o degli eventuali enti attuatori.



## **ART. 14 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione tutti gli operatori economici di cui al precedente art. 9 che sono in possesso dei requisiti indicati nel presente articolo, che devono essere debitamente autocertificati ai sensi del DPR n. 445/2000.

### **14.1 - Requisiti di ordine generale.**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1. le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
3. le condizioni di divieto, insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. le cause di esclusione delle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
5. le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 delle Legge n. 246/2005);

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd *black list* di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4.5.1999 e al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001 devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14.12.2010 del MEF (art. 37, DL n. 78/2010).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), è vietato partecipare, ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili).

I requisiti soggettivi di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che partecipano alla gara, sia in forma singola che raggruppata o consorziata.

### **14.2 - Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016).**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente per attività corrispondenti al servizio richiesto dal presente atto e che operi in un settore pertinente con l'oggetto dell'appalto;
- b. iscrizione, in alternativa rispetto all'iscrizione alla Camera di Commercio, ad albi o registri previsti dalla legislazione in relazione alla propria natura giuridica ed operi in un settore pertinente con l'oggetto dell'Appalto; in tal caso, deve essere allegato copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- c. iscrizione ad almeno uno dei seguenti registri:
  - Iscrizione al 1<sup>a</sup> Sezione del Registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di Immigrazione;
  - Iscrizione al 2<sup>a</sup> Sezione del Registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di Immigrazione;
  - Iscrizione al "Registro delle Associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 5, del D.Lgs. n. 215/2003 (decreto del Ministero

del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega Pari Opportunità, del 13 marzo 2013);

- Iscrizione al “Registro delle Associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni” di cui all’art. 6, del D.Lgs. n. 215/2003 (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega Pari Opportunità, del 13 marzo 2013).

Per gli operatori non residenti in Italia: le predette iscrizioni dovranno risultare da apposito documento attestante l’iscrizione stessa in analogo registro e/o albo secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che partecipano alla gara sia in forma singola che raggruppata o consorziata.

I requisiti di idoneità professionale sono dichiarati in autocertificazione, ai sensi del DPR n. 445/2000.

Nelle suddette attestazioni il concorrente dovrà dichiarare i dati identificativi dell’impresa: codice fiscale e numero d’iscrizione, registro imprese, data di iscrizione, sezione, numero di repertorio economico amministrativo, denominazione della ditta, forma giuridica, sede (località/cap - indirizzo), data di costituzione, durata della società, oggetto sociale, partita IVA, il nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; attività e relativa e date d’inizio, abilitazioni, soggetti controllati (denominazione, codice fiscale, sede, ecc), composizione azionaria o le singole quote di partecipazione detenute dai propri soci.

#### ***14.3 - Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, lettera a, nonché comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016).***

- 1) Aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014-2015-2016) un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente affidamento almeno pari ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascun anno. Tale requisito dovrà essere comprovato successivamente su richiesta della stazione appaltante mediante la produzione di copia del bilancio o estratto del bilancio degli anni 2014-2015-2016 in cui è stato realizzato per ciascun anno detto fatturato.

Considerata la specificità del servizio, la motivazione a supporto dell’esigenza di porre i requisiti di Capacità economica e finanziaria sopraindicati, risiede nella necessità di garantire alla Stazione Appaltante la prestazione del servizio stesso da parte di operatori economici che offrono idonee garanzie in relazione all’oggetto dell’appalto.

I concorrenti stabiliti in altri Stati Membri dell’Unione Europea dovranno comprovare il requisito in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

#### ***14.4 - Requisiti di capacità tecnica – professionale (art. 83, comma 6, e art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016).***

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere in possesso di una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della scadenza per la presentazione dell’offerta (art. 21, comma 2, del DM 10.8.2016). Nel caso di partecipazione di operatori economici raggruppati o consorziati, i compartecipanti devono essere in possesso del requisito di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione”. In particolare, devono avere svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni e con esito favorevole, servizi di accoglienza integrata del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR, con specifica indicazione degli Enti Pubblici affidatari, delle date, del numero e tipologia dei destinatari, degli importi progettuali. Il presente requisito dovrà essere comprovato successivamente su richiesta della stazione appaltante mediante la produzione di copia dei contratti rilasciati da un Ente pubblico per ciascun servizio gli importi, le date ed i destinatari, corredati da certificati di regolare esecuzione del servizio e delle fatture quietanzate.

- 2) di avere la disponibilità e/o titolarità giuridica od impegno ad acquisire (titolo/i di proprietà o contratto preliminare di locazione o di comodato d'uso), dalla data di avvio del servizio e fino al 31.12.2019, di una (o più) struttura/e di accoglienza o appartamento/i ubicati nel Comune di Miglierina utilizzabili per almeno 15 soggetti, (nel caso di più strutture il dato è cumulativo), in possesso dei requisiti di cui agli artt. 20 del D.M. 10.08.2016.

In merito ai requisiti di partecipazione alla presente procedura di gara ed all'esecuzione dell'appalto, indicati nel bando di gara e nel presente disciplinare, si precisa che:

- Ai fini della verifica di quanto dichiarato in sede di gara, i concorrenti dovranno indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni e dei dati richiesti relativamente ai requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale;
- Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate (art.92 del D.P.R. n. 207/2010 smi).
- Per i raggruppamenti temporanei di cui di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (art.92 DPR n.207/2010 smi).

Tutti i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del bando.

### **ART. 15 - STRUTTURE**

Come indicato nel presente disciplinare, il progetto relativo alla presente procedura, consta dell'accoglienza di n. 36 beneficiari. In particolare, 21 di essi, dovranno essere accolti nella struttura di proprietà comunale sita in Via Madre Teresa di Calcutta, già utilizzata per la progettualità 2014-2016. Relativamente a detto immobile, il Comune stipulerà con l'ente attuatore apposito contratto di comodato d'uso.

Per quanto riguarda l'accoglienza dei restanti 15 (quindici) beneficiari, per come indicato nel precedente articolo, al punto *14.4 - Requisiti di capacità tecnica – professionale (art. 83, comma 6, e art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016)*”, l'ente attuatore, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, deve disporre di strutture:

- a) residenziali e civili abitazioni, adibite all'accoglienza e ubicate esclusivamente nel territorio del Comune di Miglierina;
- b) pienamente e immediatamente fruibili;
- c) conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nonché, nel caso di strutture per minori stranieri non accompagnati, autorizzate e/o accreditate come previsto dalla vigente

normativa nazionale e/o regionale per l'accoglienza dei minori, laddove non sussiste ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante Requisiti minimi strutturali per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell'art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

- d) predisposte ed organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere;
- e) ubicate in centri abitati ovvero, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato al fine di consentire una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza integrati.

A tal fine il concorrente, a pena di esclusione, dovrà dichiarare la disponibilità delle strutture attraverso la compilazione del modello B, allegato al D.M. del 27 aprile 2015 del Ministero dell'Interno, sottoscritto dal legale rappresentante;

1. allegare la planimetria ed almeno 5 fotografie della struttura;
2. allegare una relazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti, per ogni unità abitativa impiegata, i requisiti succitati (artt. 20 e 34 del D.M. 10 agosto 2016)

### **ART. 16 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO**

A pena di esclusione dalla presente procedura, è obbligatorio, per gli operatori economici che intendono partecipare, effettuare il sopralluogo per la presa visione dei luoghi alla presenza di personale incaricato dall'Ente. Tale sopralluogo riguarda esclusivamente l'immobile di proprietà comunale sito in Via Madre Teresa di Calcutta, attualmente adibito all'accoglienza dei beneficiari del progetto SPRAR 2014-2016.

Il sopralluogo sarà effettuato esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 0961.993041 (Servizio Amministrativo, int. 1) a cui seguirà una e-mail di conferma. E' necessario prenotarsi con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante, dal direttore tecnico oppure da un altro dipendente dell'operatore economico partecipante che dovrà esibire apposita delega sottoscritta dal legale rappresentate a cui dovranno essere allegata copia del documento di identità del delegante e copia del documento di identità del delegato.

Il soggetto che si presenta per il sopralluogo dovrà, altresì, essere munito di copia fotostatica del certificato della Camera di Commercio, da cui si evinca il nominativo del legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni legale rappresentante o suo delegato, potrà rappresentare una sola impresa concorrente.

All'esito del sopralluogo, sarà rilasciata dal Responsabile del Procedimento apposita attestazione sottoscritta dallo stesso, nonché timbrata e firmata dal rappresentate legale (o un suo delegato) dell'operatore economico. Detta attestazione dovrà essere inserita nella "*Busta 1 – Documentazione amministrativa*".

### **ART. 17 - PERSONALE**

L'ente attuatore, per l'espletamento dei servizi di cui alla presente procedura, nonché ai sensi dell'art. 33 delle Linee guida allegate al DM 10 agosto 2016, ha l'obbligo di garantire la presenza e l'operatività di un'equipe multi-disciplinare con competenze, ruoli e modalità di organizzazione così come previsti dal Manuale SPRAR. È necessario che l'equipe lavori in sinergia con le figure professionali e le competenze presenti negli altri servizi pubblici locali.

In particolare, si dovrà garantire la presenza di personale specializzato e con esperienza pluriennale, adeguato al ruolo ricoperto e in grado di garantire un'effettiva presa in carico delle persone in accoglienza da comprovare attraverso la presentazione dei curricula degli operatori con indicazione dei titoli di studio conseguiti, le abilitazioni professionali, i corsi di specializzazione, la formazione specifica e l'esperienza professionale acquisita nel settore.

Prima dell'avvio del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere al Comune l'elenco,

unitamente ai relativi curricula, di tutti gli operatori che si intendono impiegare specificatamente nel progetto di che trattasi. Nello specifico, a titolo esemplificativo, possono comporre l'équipe le seguenti figure professionali:

- assistenti sociali;
- psicologi;
- educatori;
- operatori sociali
- mediatori culturali;
- esperti di orientamento e accompagnamento al lavoro;
- operatori legali con specifica esperienza lavorativa di orientamento legale, svolti a favore di stranieri;
- personale ausiliario, addetto alla logistica e alle pulizie.

Il soggetto attuatore si impegna, inoltre, a designare e a comunicare al Comune, prima dell'avvio del servizio, il nominativo del coordinatore del progetto, nonché a trasmettere copia del relativo *curriculum vitae*.

Tutti gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza e la professionalità necessarie.

Gli operatori dovranno osservare, altresì, il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell'attività espletata. Ad ogni buon fine, il Comune trasmetterà all'Ente attuatore ai sensi dell'art. 17 del DPR n. 62/2013, copia del DPR n. 62/2013 medesimo, nonché copia del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Miglierina. L'ente attuatore ha l'obbligo di trasmettere copia degli atti suddetti ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire al Comune prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 sopra richiamato, può costituire causa di risoluzione della convenzione.

L'ente attuatore, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si impegna ad assumere, preferibilmente, il personale che attualmente presta servizio nel progetto SPRAR in essere (clausola sociale).

Nei confronti del personale impiegato l'Ente attuatore aggiudicatario si impegna a garantire il rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i CCNL di categoria, la normativa infortunistica e previdenziale, la normativa sul volontariato, nel rispetto di quanto indicato in sede di selezione. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione della convenzione.

#### **ART. 18 - ESECUZIONE DEL PROGETTO**

Il soggetto ente attuatore individuato con la presente procedura dovrà impegnarsi ad espletare le attività progettuali per come in atto previste per la triennalità 2014/2016 e per come indicato nella domanda di prosecuzione e nel nuovo Piano finanziario Preventivo, presentata da questo Ente al Ministero dell'Interno ai sensi del DM 10 Agosto 2016.

Il soggetto Ente Attuatore effettuerà la gestione dei servizi a mezzo di personale ed organizzazione propri. Lo stesso manterrà il Comune di Miglierina indenne da qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto della presente procedura, sollevando pertanto il Comune medesimo da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Il soggetto Ente Attuatore si impegna a trasmettere al Comune di Miglierina una relazione annuale consuntiva dell'attività svolta e una relazione trimestrale (art. 6 del presente disciplinare) ove vengano specificati gli interventi effettuati e l'andamento complessivo del progetto.

Il soggetto Ente Attuatore deve fornire, con oneri a proprio carico, al Comune di Miglierina tutta la documentazione relativa alle attività di rendicontazione previste e richiesta dal Ministero dell'Interno. Tale adempimento deve essere effettuato con tempi anticipatamente congrui rispetto

alle scadenze previste.

Il Comune si riserva il diritto di interrompere o ridurre in qualsiasi momento uno o più servizi del presente appalto, in conseguenza di interruzioni o riduzioni del trasferimento delle somme da parte del Servizio Centrale SPRAR. Per l'effetto, il trasferimento delle risorse finanziarie al soggetto attuatore potrà subire modificazioni.

Per l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura, inoltre, il soggetto ente attuatore utilizzerà l'immobile di proprietà comunale sito in Via Madre Teresa di Calcutta attualmente in uso per il progetto del triennio 2014/2016, che sarà concesso dal Comune in comodato d'uso.

Per quanto riguarda altri immobili privati di cui all'art. 15 del presente disciplinare, invece, l'ente attuatore regolerà direttamente il rapporto giuridico coi i proprietari trasmettendo gli atti al Comune, fermo restando quanto stabilito nel bando e nel presente disciplinare di gara, nonché dal DM 10.8.2016 e dalla normativa vigente in materia.

### **ART. 19 - REVISORE DEL PROGETTO**

Ai sensi dell'art. 25 del DM 10.8.2016 il Comune è chiamato ad avvalersi della figura del revisore indipendente che assume l'incarico di effettuare tutte le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano Finanziario Preventivo, della esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal «Manuale unico di rendicontazione SPRAR». Tale attività di verifica si sostanzia in un "*certificato di revisione*" che accompagna obbligatoriamente la rendicontazione delle spese sostenute.

Gli oneri per l'affidamento di tale incarico sono a carico del contributo concesso a valere sul FNPSA e lo stesso avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute all'art. 25.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa vigente, adotterà ogni provvedimento successivo a quanto previsto dal presente articolo, nonché dal DM 10.8.2016 per la individuazione di tale revisore.

### **ART. 20 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio

del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni sono redatte, preferibilmente, sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche e a quanto richiesto dal presente disciplinare e dal bando di gara.

UTILIZZO MODELLO DGUE - La Stazione Appaltante accetta il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art.85 del Codice, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 05/01/2016, e compilato secondo le Linee Guida di cui al Decreto n. 3 del 18/07/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il modello DGUE fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche e/o terzi e consiste in un'autodichiarazione formale aggiornata, resa dall'operatore economico di:

- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice come riportate all'art. 14, punto 14.1, del presente disciplinare (compilando la Parte I, II, III e VI)
- soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice, come riportati all'art. 14, punto 14.2 del presente Disciplinare (compilando la Parte IV).

Il Documento di Gara Unico Europeo (MOD. 14 Schema formulario) dovrà essere compilato in forma cartacea, secondo quanto previsto nel succitato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18/07/2016, che qui si intende integralmente riportato. A tal fine si precisa che il modello in formato elettronico da compilare può essere reperito anche avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni e degli operatori economici al seguente indirizzo: <https://ec.europa.eu/tools/espdl/filter?lang=it>. Tale servizio consente di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere la versione cartacea da inserire nella Busta A.

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE compilato ed utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché confermino che le informazioni ivi contenute siano ancora valide e siano pertinenti rispetto alla procedura nel corso della quale intendono riutilizzare il DGUE.

Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli artt. 40,43, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Si evidenzia inoltre che nelle diverse parti del DGUE l'operatore economico deve indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto - anche l'Autorità pubblica o il soggetto terzo presso il quale la Stazione Appaltante potrà acquisire tutta la documentazione complementare a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.

Si rammenta che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e delle strutture è acquisita dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, nelle more della creazione della Banca dati Nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti

Elenco modulistica:

- 1) Modello 1 – Domanda di partecipazione in bollo;
- 2) Modello 2 – Dichiarazione per la partecipazione alla gara;
- 3) Modello 3 – Dichiarazione da rendere art.80 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) e comma 5 lettera c) e lettera l) del d.lgs. n.50/2016
- 4) Modello 4 – Dichiarazione soggetti cessati dalla carica di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 5) Modello 5 – Requisiti di partecipazione e specifiche per l'esecuzione;
- 6) Modello 6 – Atto di impegno (caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora

- costituito)
- 7) Modello 7 – Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete;
  - 8) Modello 8 – Accettazioni condizioni;
  - 9) Modello 9 – Informativa antimafia – Dichiarazione familiari conviventi – art.80 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 resa dai soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs n. 159/2011 smi;
  - 10) Modello 12 - Schema formulario per il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
  - 11) Modello B - Allegato al D.M. del 27 aprile 2015 del Ministero dell'Interno

## **ART. 21 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE**

Il plico generale, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione ex art. 8 del D.Lgs. N. 261/1999, entro il termine perentorio delle ore **12:00** del giorno **5 giugno 2017**, esclusivamente al seguente indirizzo: "Comune di Miglierina, Ufficio Protocollo, Via Telesio, 88040, Miglierina".

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste e attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico allo stesso indirizzo presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Miglierina, all'indirizzo di cui al precedente comma nei seguenti nei seguenti orari: lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00).

Il personale addetto rilascerà, a richiesta, ricevuta nella quale sarà indicata data di consegna del plico, unitamente al numero di protocollo.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane totalmente a rischio del mittente, intendendosi l'Amministrazione appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora il plico non giungesse a destinazione in tempo utile od in modo difforme rispetto a quanto prescritto dal capoverso che precede. L'Amministrazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura "**NON APRIRE: "Gara...[oggetto e CIG della gara]"**".

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- *Busta 1 – Documentazione amministrativa;*
- *Busta 2 – Offerta tecnica;*

La mancata separazione dell'offerta tecnica dalla documentazione amministrativa, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **ART. 22 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE**

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, con causale: "[oggetto e CIG della gara]" – pari al 2% del prezzo base d'asta per un importo di € 21.855,18 (euro ventunomilaottococinquanta/18) e costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione



- appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) in contanti, con bonifico avente come beneficiario il Comune di Miglierina da appoggiare a: Banca Monte dei Paschi di Siena di Lamezia Terme - CODICE IBAN: --- IT33 X010 3042 8400 0000 3707 279. Nel caso di versamento sul c/c intestato al Comune di Miglierina, per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Comune dovrà appoggiare il mandato di pagamento;
  - c) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

Si segnala, altresì, che la Banca d'Italia ha inserito sul proprio sito internet anche un elenco dei soggetti non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia ed un elenco di segnalazioni di abusiva attività bancaria e finanziaria ricevute da Autorità di vigilanza estere, che potranno essere consultati nei casi dubbi. Inoltre, si chiarisce che, in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall'art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti.

Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della Stazione Appaltante nel corso delle procedura, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia deve essere corredata, a pena di esclusione, da autentica notarile circa l'identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, oppure, in alternativa, deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante dell'istituto di credito o dell'assicurazione o dell'intermediario autorizzato dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Alla dichiarazione sostitutiva dovrà essere allegata la copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 93, comma 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione,

anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulla necessità della "prova scritta" prevista, per le polizze assicurative, dall'art. 1888 c.c.

E' necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante.

Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato "a distanza" ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in originale (v. art. 10, c. 4, del Regolamento citato).

Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell'autenticità del documento e della firma apposta.

Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1 del Codice.
- b) le polizze assicurative di cui all'articolo 103, comma 7 del Codice, come indicate nel Capitolato Speciale d'appalto.

## **ART. 23 – CONTENUTO DELLA “BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**

Nella "Busta 1 – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

**23.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN BOLLO (MOD. 1)**, sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito ed in caso di coassicurazione, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della Legge n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentate dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme

del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Le offerte non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione fiscale.

**23.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (MOD. N. 2 oppure Mod. 12 DGUE)** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice e precisamente:

- a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del Codice;
- b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, del Codice);
- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4, del Codice);
- d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (art. 80, comma 5, lettera a), del Codice);
- e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, art. 80, comma 5, lettera b), del Codice (in caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice);
- f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice);
- g) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del Codice);
- h) di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (art. 80, comma 5, lett. e) del Codice);
- i) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del Codice);
- j) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5 lettera g) del Codice);
- k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 80, comma 5, lett. h), del

Codice);

- l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);
- m) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del Codice;
- n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. m), del Codice);
- o) ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del DL 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122:

*opzione 1*

di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list)

*opzione 2*

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 04 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del D.L.78/2010;

- p) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. (Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale);
- q) di essere a conoscenza che la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei propri confronti o nei confronti dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 C.P., 318 C.P., 319 C.P., 319-bis C.P., 319-ter C.P., 319-quater C.P., 320 C.P., 322 C.P., 322-bis C.P., 346-bis C.P., 353 C.P., 353-bis C.P.
- r) non sussiste il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16 – ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Miglierina che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- s) l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 41 del D.Lgs. n.198/2006 (codice delle pari opportunità);
- t) l'insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 44 del D.Lgs. n.286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 28, comma 1, L. 189/2002;
- u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- v) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il codice

attività (deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria), l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica;

- w) dichiara le posizioni previdenziali ed assicurative INPS e INAL ed il C.C.N.L. applicato ed il numero dei dipendenti occupati;
- x) di non essere/essere regolarmente iscritto alla White List o di aver presentato domanda per l'iscrizione o permanenza.

Ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice da parte della Stazione Appaltante dovrà indicare il proprio indirizzo PEC.

Il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate per qualsiasi fattispecie di reato (incluse le sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna), ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, fatte salve le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (artt. 178 c.p. 445 c.p.p. e 683 c.p.p.). Per rendere una completa dichiarazione si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale una visura ex art. 33 D.P.R. 313/02, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati.

Inoltre ai fini del possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5 lett c) del Codice il concorrente deve obbligatoriamente dichiarare, a pena di esclusione:

- i provvedimenti con la quale è stata comminata la risoluzione anticipata di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, di applicazione delle penali e di escussione delle garanzie, non contestati in giudizio, ovvero confermati all'esito di un giudizio;
- i provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt.103 e 104 del Codice o della previgente disciplina;
- i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt.353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p..
- i provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- i provvedimenti sanzionatori divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13 del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od ommesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della Stazione Appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri.

Si precisa che:

- 1) a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- 2) a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- 3) a pena di esclusione, le attestazioni di cui all'art. 80, comma 1 e dell'art.80 comma 5 lett. 1) e c) del Codice, devono essere rese da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice (mod 3):
  - a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - b) socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

- c) soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- e) tale attestazione va resa personalmente anche dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (Mod. 4)

N.B. In merito alla precedente lett. d) relativamente ai “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza” si precisa che la dichiarazione deve essere resa:

- dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società disciplinate dagli artt.2380-bis e ss e dall'art. 2409- sexiesdecies, comma 1 del codice civile (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinare attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza;
- dai membri del collegio sindacale nelle società disciplinate dagli artt.2380-bis e ss c.c. ed ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società disciplinate dall'art. 2409- sexiesdecies, comma 1 del codice civile;
- dai membri del consiglio di gestione e dai membri del consiglio di sorveglianza nelle società disciplinate dagli artt. 2409-octies e ss. Codice civile;

N.B. In merito invece alla precedente lett. d) relativamente ai “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo” si precisa che la dichiarazione deve essere resa:

- dai soggetti che, benché non siano membri degli organi degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori ed i procuratori *ad negotia*), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art.6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).

Ai sensi dell'art.80, comma 7 del Codice l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al medesimo art.80 al comma 1, limitatamente alle ipotesi ivi previsti, o al comma 5, è ammesso a provare - indicando le specifiche misure di self-cleaning adottate entro il termine fissato per la presentazione delle offerte - di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

4) a pena di esclusione, le attestazioni di cui al comma 2 dell'art.80, devono essere rese da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs n.159/2011 smi (Codice antimafia), come di seguito indicati, utilizzando il Mod. 9:

- 4.1. se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto;
- 4.2. se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
  - a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
  - b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un

patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

- c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
- d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
- e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- h) h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

4.3. Oltre a quanto previsto dal precedente punto 4.2., per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4.4. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;

4.5. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2., 4.3. e 4.4

**23.3 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (modello 5 oppure Mod. DGUE)** relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 14 del presente disciplinare di gara, (requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale), resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (è preferibile l'uso dell'allegato modello "5" redatto dalla Stazione Appaltante) con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

***Requisiti di idoneità professionale***

- indica il registro delle imprese cui è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, e/o iscrizione agli Albi e registri di competenza ovvero ad altro registro e/o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
- indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e qualifica nonché codice fiscale) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (ad esempio: gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ecc.);
- Indica i nominativi e le generalità dei soggetti indicati dall'art. 80co. 3 del D. Lgs n. 50/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara;

***Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83 comma 4 lett.a) e comma 5)***

- Indica di aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014-2015-2016) un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente affidamento almeno pari ad € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) per ciascun anno.

***Requisiti di capacità tecnica – professionale (art.83 comma 6 e art. 84 D.Lgs. n. 50/2016).***

- dichiara di essere in possesso di una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della scadenza per la presentazione dell'offerta,
- dichiara di essere in possesso di una pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di minori stranieri non accompagnati (art. 21 comma 2 del D.M. 10 agosto 2016)

***Requisiti delle strutture (artt. 21 e 34 Decreto Ministero Interno del 10/08/2016).***

1. dichiarare la disponibilità delle strutture attraverso la compilazione del modello B, allegato al D.M. del 27 aprile 2015 del Ministero dell'Interno (allegato a titolo esemplificativo al presente disciplinare), sottoscritto dal legale rappresentante;
2. allegare la planimetria ed almeno 5 fotografie della struttura;
3. allegare una relazione tecnica rilasciata da professionisti abilitati che attesti, per ogni unità abitativa impiegata, i requisiti succitati (artt.20 e 34 del D.M. 10 agosto 2016)

**23.4. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ANTIMAFIA – DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI (MOD.9)**

Si specifica che, solo ed esclusivamente nel caso in cui l'impresa dei quali fanno parte i soggetti tenuti a rilasciare la presente dichiarazione, risulti essere in possesso del provvedimento di iscrizione alla White List in corso di validità, la dichiarazione sui familiari conviventi non deve essere prodotta.

**23.5. ACCETTAZIONI CONDIZIONI ED IMPEGNI (MOD.8)**

L'operatore economico concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione sostitutiva (MOD. 8) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, di accettazione condizioni ed impegni nella quale:

- 1) dichiara di aver direttamente esaminato tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale d'appalto, in tutta la documentazione di gara e nello schema di convenzione;
- 2) dichiara che il servizi oggetto della presente procedura saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni contenuti negli atti di gara e di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione dell'offerta e sull'esecuzione del servizio, nonché di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta
- 3) di aver giudicato il servizio ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
  - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull'esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.
- 4) Di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperativa, anche verso i soci)



- condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla normativa vigente in materia;
- 5) accetta quanto previsto dalla clausola sociale di cui al precedente art. 17;
  - 6) che l'impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere per accettazione la nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs n. 196/2003 s.m.i.;
  - 7) di aver adempiuto, all'interno dell'azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
  - 8) si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standards sociali minimi di cui all'allegato I al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 6 giugno 2016;
  - 9) di accettare, a pena di esclusione, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara/disciplinare, nelle risposte ai quesiti, nel capitolato speciale in tutta la documentazione di gara e nello schema di contratto e di accettare integralmente, ai sensi dell'art.1341 del c.c., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute.
  - 10) di accettare - nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario - che, nelle more della stipula del contratto, la consegna del servizio, finalizzata alla loro immediata esecuzione, potrebbe avvenire in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di evitare un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare;
  - 11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rimborsare entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi (intendendo per bandi ed avvisi: gli avvisi ed i bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del D.Lgs n.50/2016, così come espressamente previsto dall'art.1 comma 2 lett.b) del Decreto MIT del 02/12/2016) sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, che sono state sostenute dalla Stazione Appaltante;
  - 12) di essere edotto e di accettare che i pagamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dal Ministero dell'Interno, successivamente all'effettivo incasso da parte del Comune di Miglierina del finanziamento previsto, a seguito di presentazione da parte dell' Ente Attuatore, di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno nella gestione di progetti SPRAR;
  - 13) di essere edotto e di accettare che la Stazione Appaltante si avvarrà della figura di un Revisore indipendente che effettuerà le verifiche amministrativo-contabili di tutti i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto al Piano finanziario preventivo, dell'esattezza e dell'ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto indicato dal "Manuale di rendicontazione SPRAR";
  - 14) di impegnarsi a collaborare con il Revisore indipendente per l'effettuazione delle verifiche amministrative-contabili;
  - 15) di essere edotto e di accettare che qualora il servizio venga affidato successivamente all'1 agosto 2017, la durata dello stesso partirà dalla consegna equivalente alla data di inizio e, ferma restando la scadenza del 31/12/2019, l'importo dell'appalto, che verrà riconosciuto, sarà corrispondente all'effettivo servizio prestato, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
  - 16) di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI adottato dal Comune di Miglierina (coordinato con il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013), approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20 gennaio 2014, reperibile sul sito dell'Ente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del

contratto.

**23.6.** Attestazione sopralluogo presa visione luogo di svolgimento del servizio (art. 16 del presente disciplinare).

**23.7. “PASSOE”** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

**23.8. ricevuta di pagamento in originale**, ovvero in copia autentica di euro 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell’Autorità. Il pagamento può essere effettuato con le modalità di cui al successivo art. 36 del presente disciplinare di gara Delibera ANAC N. 1377 del 21/12/2016;

**23.9. Documento contenente la cauzione provvisoria** di cui al precedente art. 22;

**23.10 Certificazioni di qualità (eventuali)** anche in copia conforme all’originale da allegare soltanto nel caso di riduzione della cauzione provvisoria;

#### INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

*Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:*

**23.11** a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

**23.12** dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati)

*Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:*

**23.13** a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

*Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:*

**23.14** a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;

**23.15** dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati

*Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:*

**23.16** a pena di esclusione, dichiarazione, resa da ogni concorrente, attestante:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento.

*Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo*

*comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:*

**23.17** a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

**23.18** a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

**23.19** a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

*Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:*

**23.20** a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**23.21** a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

*Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:*

**23.22** a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

**23.23** a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

*Nel caso di utilizzazione del modello DGUE e di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art.45, comma 2, lett.d), e), f), g) del Codice, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II, III, IV e VI.*

*Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.45, comma 2, lett.b) e c) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 45 comma 2, lettera b) o c) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.*

#### **ART. 24 – CONTENUTO DELLA “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICA”**

L'offerta tecnica, tenendo conto di quanto previsto dal Piano Finanziario Preventivo, dal DM 10/8/2016, dal capitolato d'appalto, dal Manuale operativo SPRAR, dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla selezione comparativa tra soggetti in possesso dei previsti requisiti di capacità, e dovrà essere così articolata (utilizzare formato A4, carattere Times New Roman 12, in originale):

- 1) una scheda sintetica (max 3 pagine) che descriva l'esperienza maturata dal proponente nell'ambito specifico di riferimento;
- 2) una scheda contenente la rappresentazione attuale della propria organizzazione (organigramma);
- 3) una scheda contenente l'indicazione dei luoghi di accoglienza proposti per la realizzazione delle attività progettuali;
- 4) curricula degli operatori da impegnare nelle attività previste dalle linee guida di progetto;
- 5) scheda sintetica (max 5 pagine) che delinea un'ipotesi del modello di intervento e dell'approccio socio-educativo che si intende perseguire con riferimento a quanto stabilito nelle Linee guida approvate col medesimo DM 10 agosto 2016, che viene di seguito riassunto:
  - mediazione linguistico-culturale
  - accoglienza materiale
  - orientamento e accesso ai servizi del territorio
  - insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori
  - formazione e riqualificazione professionale
  - orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo
  - orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo
  - orientamento e accompagnamento all'inserimento social
  - orientamento e accompagnamento legale;
  - tutela psico-socio-sanitaria.ed inoltre:
  - aggiornamento e gestione della banca dati
  - equipe multidisciplinare
  - tempi, proroghe e revoca dell'accoglienza
  - trasferimenti
  - relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari
  - modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati.
- 6) di una scheda sintetica (max 3 pagine) che illustri miglistorie e attività progettuali aggiuntive, che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia, e dei bisogni peculiari dei soggetti beneficiari

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed il tal caso dovrà essere allegata la relativa procura.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

L'offerta tecnica deve essere conforme esclusivamente a quanto previsto dagli atti della presente procedura e alle forme e modalità in essa indicate.

Il plico "Busta 2 – Offerta tecnica" dovrà contenere l'elenco degli elaborati costituenti la stessa.

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta tecnica così come in caso di offerta condizionata, plurima, il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 senza applicazione del soccorso istruttorio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora, nell'ambito dell'offerta tecnica, le informazioni fornite dall'offerente fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente dovrà produrre, allegandola all'offerta tecnica, una motivata e comprovata dichiarazione in merito, riportante altresì le parti della documentazione che dovranno essere rese non accessibili, specificando, il titolo, il paragrafo, il sottoparagrafo, la pagina, da rigo a rigo. In mancanza della suddetta dichiarazione l'Amministrazione giudicatrice provvederà all'ostensione degli stessi senza ulteriori richieste.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del DPR 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo.

#### **ART. 25 – NOMINA COMMISSIONE DI GARA E APERTURA PLICHI**

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, il Responsabile del Procedimento provvederà, con propria Determinazione, alla nomina della Commissione di gara.

Della data e dell'ora relative allo svolgimento delle operazioni di gara, che si svolgeranno presso la sede del Comune di Miglierina, sarà data notizia mediante apposito avviso pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Miglierina, a cura del Responsabile del Procedimento, con un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi. Tale avviso sostituirà a tutti gli effetti di legge la comunicazione personale. Non saranno effettuate comunicazioni con altri mezzi (PEC, fax ecc).

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità e pertanto la Commissione a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva seduta pubblica. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Alla gara saranno ammessi i legali rappresentati degli operatori economici che avranno presentato offerta in tempo utile, nonché persone munite di procura speciale risultante da scrittura privata recante espressa menzione della presente gara.

L'intervenuta aggiudicazione non vincolerà la stazione appaltante se non dopo la stipulazione del contratto, previa effettuazione delle verifiche della documentazione prodotta e, sempre che non venga accertato in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione ed organismi assimilati.

#### **ART. 26 - CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

Il servizio viene affidato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa solo in base a criteri qualitativi, assumendo l'elemento costo la forma di un prezzo o costo fisso, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Il punteggio complessivo di 100/100 sarà attribuito nella valutazione dell'offerta tecnica.

Il punteggio minimo previsto per l'ammissione alla valutazione è di 50 punti.

#### **ART. 27 - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata sulla base dei criteri individuati nel presente articolo con riferimento all'art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché relativamente

alle linee guida attuative del nuovo Codice dei Contratti in materia di offerta economicamente più vantaggiosa redatte dall'ANAC.

	<b>CRITERIO 1 ESPERIENZA MATURATA DAL SOGGETTO PROPONENTE</b>	<b>Max 25 punti</b>
1.1	Esperienza maturata nell'organizzazione e gestione di servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria inteso come numero di anni, oltre i 2 richiesti per la partecipazione.	Max 8 punti
1.2	Attività e servizi in essere sul territorio regionale o limitrofo di appartenenza dell'ente proponente (come previsto nel DM 10.8.2016) relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria.	Max 5 punti
1.3	Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, educativi e lavorativi afferente a Enti pubblici e del terzo settore (nella quale il soggetto risulti essere, almeno parzialmente, parte attiva) nell'ottica di garantire il raccordo e l'integrazione con le risorse e i servizi del territorio e rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio-economico dei destinatari dimostrati mediante protocolli d'intesa, lettere di intenti, progetti di partenariato, evidenziando in particolare i soggetti, il ruolo, le modalità e i tempi di coinvolgimento degli stessi negli obiettivi da raggiungere.	Max 8 punti
1.4	Regolare iscrizione ai diversi registri possedute dall'Ente Attuatore: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione al 1<sup>a</sup> Sezione del Registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di Immigrazione;</li> <li>• Iscrizione al 2<sup>a</sup> Sezione del Registro Nazionale delle Associazioni che si occupano di Immigrazione;</li> <li>• Iscrizione al "Registro delle Associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 5, del D.lgs 9 luglio 2003, n° 215 (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega Pari Opportunità, del 13 marzo 2013);</li> <li>• Iscrizione al "Registro delle Associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni" di cui all'art. 6, del D.lgs 9 luglio 2003, n° 215 (decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega Pari Opportunità, del 13 marzo 2013).</li> </ul>	Max 4 punti (1 punto per ogni diversa iscrizione)

	<b>CRITERIO 2 QUALITA' PROGETTUALE</b>	<b>Max 35 punti</b>
2.1	Articolazione del progetto e qualità/coerenza complessiva della proposta; conformità e sostenibilità della proposta rispetto alle finalità generali della progettazione SPRAR; sostenibilità e concretezza dei risultati attesi rispetto all'effettiva presenza nell'offerta tecnica di capacità e risorse per la realizzazione delle azioni previste, rispetto all'effettiva integrazione dei beneficiari all'interno del contesto territoriale e rispetto all'adeguatezza dei	Max 10 punti

	processi descritti nel percorso di uscita dall'accoglienza dei beneficiari.	
2.2	Aderenza dell'offerta tecnica a risultati attesi e attività/servizi previsti dalle linee guida allegate al DM 10/08/2016. Dovranno anche essere descritti gli strumenti progettuali e metodologici che si intendono impiegare nelle varie fasi del servizio e per i singoli interventi in coerenza ed armonia con la struttura complessiva del progetto.	Max 10 punti
2.3	Servizi di accoglienza. Descrizione dettagliata delle condizioni di accessibilità, sostenibilità, qualità delle unità immobiliari che dovranno assicurare, oltre agli standard previsti dal "Manuale operativo", una capacità ricettiva contenuta volta ad agevolare l'integrazione dei beneficiari con il contesto territoriale che li ospita e la possibilità di promuovere un'adeguata autorganizzazione delle routine quotidiane dei beneficiari secondo modalità adeguate alle consuetudini proprie del vivere la comunità.	Max 6 punti
2.4	Servizi di integrazione (descrizione dettagliata della quota di budget per servizi ed interventi a favore dell'integrazione in termini di approccio, metodi, strumenti).	Max 5 punti
2.5	Servizi di tutela legale, psicologica, sociosanitaria (descrizione dettagliata dei modelli organizzativi, delle attività previste e degli strumenti adottati).	Max 4 punti

	<b>CRITERIO 3 CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA DEL SOGGETTO PROPONENTE.</b>	<b>Max 20 punti</b>
3.1	Personale specializzato con esperienza comprovata e specifica nel settore dell'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria del quale si dimostra reale disponibilità. Dovrà essere fatto riferimento ai titoli di studio conseguiti, alle abilitazioni professionali, corsi di formazione specifica ed esperienza acquisite nel settore dei collaboratori interni ed esterni. Il nuovo piano finanziario preventivo in esito al bando dovrà comunque prevedere il medesimo quoziente di personale del progetto in essere.	Max 8 punti
3.2	Piano della formazione e aggiornamento degli operatori atto a garantire la regolare e corretta esecuzione del progetto, nonché la crescita professionale del personale impiegato con quantificazione delle ore e delle materie previste.	Max 4 punti
3.3	Coerenza e adeguatezza del modello organizzativo (organigramma e relazioni funzionali) nonché delle modalità e strumenti di gestione dell'equipe (attività di coordinamento, riunione periodica di verifica, supervisione).	Max 4 punti
3.4	Garanzia della continuità di presenza del personale impegnato.	Max 4 punti

	<b>CRITERIO 4 DISPONIBILITA' O IMPEGNO AD ACQUISIRE STRUTTURE RESIDENZIALI E/O CIVILI DI</b>	<b>Max 15 punti</b>
--	--	---------------------

	<b>ABITAZIONI CHE ASSICURA IL PIU' BASSO QUOZIENTE DISTRIBUTIVO COMPLESSIVO DEGLI OPSITI PER UNITA' ABITATIVA.</b>	
4.1	Disponibilità di strutture residenziali e/o di civili abitazioni (alloggi sino a 5 posti)	5 punti per ogni alloggio
4.2	Disponibilità di strutture residenziali e/o di civili abitazioni (alloggi sino a 10 posti)	3 punti per ogni alloggio
4.3	Disponibilità di strutture residenziali e/o di civili abitazioni (alloggi con più di 10 posti)	1 punto per ogni alloggio
4.4	Impegno ad acquisire la disponibilità di strutture residenziali e/o di civili abitazioni (alloggi sino a 5 posti)	3 punti per ogni alloggio
4.5	Impegno ad acquisire la disponibilità di strutture residenziali e/o di civili abitazioni (alloggi sino a 10 posti)	2 punti per ogni alloggio
4.6	Impegno ad acquisire la disponibilità di strutture residenziali e/o di civili abitazioni (alloggi con più di 10 posti)	1 punto per ogni alloggio

	<b>CRITERIO 5 PROPOSTE MIGLIORATIVE</b>	<b>Max 5 punti</b>
5.1	Migliorie e attività progettuali aggiuntive, che siano rispettose delle provenienze culturali, dei livelli effettivi di autonomia e dei bisogni peculiari dei soggetti beneficiari.	Max 5 punti

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata applicando il metodo aggregativo-compensatore, secondo la seguente formula, ai sensi delle delle Linee Guida n.2, di attuazione del D.lgs 50/2016, recanti "offerta economicamente più vantaggiosa", parte VI comma 1, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005, del 21/09/2016.

$$C(a) = \sum n[Wi * V (a)i]$$

Dove

- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V (a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- $\sum n$  = sommatoria.

I coefficienti V(a)i, per quanto attiene agli elementi di valutazione di natura qualitativa, saranno determinati mediante il metodo della media dei coefficienti (fino alla seconda cifra decimale, e qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque, sarà considerato fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore), variabile tra zero e uno, in base a descrittori di prestazioni riportati nella tabella 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai vari elementi costituenti i sub-pesi di ogni settore e riportato nella precedente Tabella di Valutazione.

I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai singoli sub-elementi ed elementi di valutazione verranno riparametrati al peso complessivo previsto per il sub-elemento e per l'elemento di partenza, attribuendo il coefficiente pari a 1 (uno) al concorrente il cui punteggio, risultante dalla somma della media aritmetica dei punteggi attribuiti dai commissari, ottenga il valore più alto, e alle altre somme ottenute dagli altri concorrenti, coefficienti variabili tra uno e



zero, in proporzione lineare riparametrata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per i parametri, sono individuati i seguenti giudizi, in quanto applicabili, con relativo coefficiente numerico.

<b>Valutazione</b>	<b>Giudizio</b>	<b>Valori</b>
Ottimo	Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, rispondente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	1,00
Buono	Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti	0,80
Sufficiente	Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0,60
Mediocre	Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0,40
Scarso	Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0,20
Non valutabile	Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti.	0,00

Si precisa che per ogni descrittore è fissato un valore. Il valore che il singolo commissario può attribuire potrà variare rispetto a quelli indicati, adattandolo all'interno del range individuato coerentemente alla propria valutazione. In ogni caso il valore attribuito potrà avere al massimo due cifre decimali.

Gli operatori economici che non avranno ottenuto il punteggio minimo di 50/100 nella valutazione dell'offerta tecnica qualitativa non saranno ammesse.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio il progetto di gestione deve indicare dettagliatamente le fasi del servizio che saranno svolte da ciascun partecipante.

Per la compilazione della graduatoria, il punteggio finale sarà costituito dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica

#### **ART. 28 – SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA DI GARA**

Le operazioni di gara si svolgeranno secondo le modalità descritte nel presente articolo, ferma restando che è facoltà della Commissione stabilire la calendarizzazione delle sedute. Della data e dell'ora delle riunioni della Commissione di gara sarà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sull'albo online del Comune di Miglierina, sez. "Bandi di gara – Esiti gare e appalti", con un preavviso di almeno 2 (due) giorni lavorativi.

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica, valutando in prima istanza:

- a) il rispetto dei termini fissati per la presentazione della documentazione di gara;
- b) l'integrità dei plichi e la loro rispondenza a quanto previsto dal presente disciplinare di gara;

- c) la regolarità della documentazione necessaria per l'ammissione alla gara, contenuta nella "*Busta 1 – Documentazione amministrativa*".

All'esito di tale procedura verrà data lettura delle imprese per le quali si procederà alla valutazione dell'offerta tecnica.

In tale prima seduta, inoltre, la Commissione procederà, per i candidati ammessi, all'apertura della "*Busta 2 – offerta tecnica*" offerte tecniche ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica.

Nel caso in cui venga attivato il soccorso istruttorio, la Commissione chiude la seduta di gara, riservandosi di invitare i concorrente interessati a rendere, integrare o regolarizzare, ai sensi e nel rispetto dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le dichiarazioni necessarie.

La Commissione di gara, quindi, in seduta riservata (o nella stessa o in apposita successiva seduta), procederà ad esaminare la documentazione ivi inserita ed attribuire i punteggi secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara.

Successivamente, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, nel modo seguente:

- a) darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica;
- b) darà lettura della graduatoria dei concorrenti sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascuno;
- c) individuerà il concorrente aggiudicatario.

Su richiesta della Commissione, gli operatori economici partecipanti sono tenuti a fornire tutte le informazioni richieste e/o elaborati ritenuti necessari per formulare una più precisa valutazione del servizio offerto.

L'aggiudicazione sarà subito impegnativa per l'operatore economico, mentre per il Comune lo sarà solo dopo l'avvenuta approvazione degli atti in via definitiva, fermo restando l'accertamento dei requisiti dichiarati.

Il Comune, prima dell'avvio del Servizio, si riserva di effettuare ogni ulteriore verifica ritenuta necessaria nei confronti di ciò che è stato dichiarato dall'operatore aggiudicatario in sede di gara e alla veridicità della documentazione. Nel caso di false dichiarazioni, di irregolarità, o non corrispondenza dei requisiti dichiarati, dopo attenta valutazione, sarà disposta la revoca dell'aggiudicazione e sarà affidato il servizio all'operatore economico che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo del servizio al soggetto escluso ed incamerando, contestualmente alla revoca, la cauzione provvisoria.

Analogamente, in caso di mancata costituzione delle garanzie e/o coperture assicurative richieste, o per altra causa, il servizio verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, viene effettuato nei confronti del primo e del secondo classificato. Ogni concorrente è invitato a procurarsi i certificati di cui sopra, in modo da averne disponibilità e quindi poterla produrre in tempo utile.

L'aggiudicatario dovrà comprovare i requisiti di capacità tecnica-professionale ed economico finanziaria dichiarati per la partecipazione mediante la presentazione della seguente documentazione:

- per la capacità economico-finanziaria: fatturato del bilancio o estratto del bilancio degli anni 2014-2015-2016 in cui è stato realizzato, per ciascun anno, il fatturato minimo richiesto e della relativa nota di deposito, ovvero analoga documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato (ad es. dichiarazioni annuali IVA);
- per la capacità tecnica-professionale: copia dei contratti rilasciati da un ente pubblico contenente per ciascun servizio gli importi, le date di inizio e termine delle prestazioni, i destinatari e corredati da certificati di regolare esecuzione del servizio eseguito, che non ha dato luogo a contenziosi, e dalle fatture quietanzate;

In caso di accertata mancanza nei confronti dell'aggiudicatario dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione

all'ANAC, all'escussione della cauzione provvisoria, alla denuncia ai competenti organi giurisdizionali ed alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 29 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Il punteggio finale che costituisce il parametro per la formazione della graduatoria, sarà determinato dalla somma del punteggio attribuito ai singoli criteri dell'offerta tecnica e qualitativa.

A parità di punteggio complessivo si disporrà l'aggiudicazione provvisoria procedendo a sorteggio.

L'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio sarà adottata con determinazione del Responsabile del Procedimento

#### **ART. 30 - PRECISAZIONI**

Il Presidente della Commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa e di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo;

L'Ente si riserva di disporre in autotutela, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa;

L'Ente si riserva tuttavia il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

La Stazione appaltante si riserva di sospendere, annullare la gara; in ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborso spese o altro;

#### **ART. 31 – ESCLUSIONE DALLA GARA**

Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti o risultino non rispettare le modalità e i termini di presentazione della documentazione e dell'offerta.

#### **ART. 32 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di natura tecnico-organizzativo ed economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 216 comma 13, del Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass secondo le modalità previste, nonché acquisire il "PASSOE" da produrre in sede di gara.

#### **ART. 33 - DICHIARAZIONI FALSE**

In relazione alle dichiarazioni rese dagli operatori economici partecipanti, la stazione appaltante rende edotto il dichiarante o i dichiaranti sulle sanzioni penali cui si potrà incorrere per le ipotesi di falsità in atti o dichiarazioni mendaci ivi indicate.

#### **ART. 34 – SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVEZIONE E CAUZIONE DEFINITIVA**

L'operatore economico aggiudicatario dovrà sottoscrivere la convenzione entro il termine comunicato dal Comune.

Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario sarà invitato a costituire, entro il termine comunicato, la polizza relativa alla cauzione definitiva, pena la decadenza dell'aggiudicazione, nella misura del 10% dell'importo netto dell'appalto da presentarsi anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, per come previsto dall'art. 22 del presente disciplinare.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale o l'operatività entro 15

(quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia nelle forme del presente articolo determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

### **ART. 35 - ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Il Comune di Miglierina si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una sola candidatura valida ovvero di non selezionare alcun soggetto.

Il Comune di Miglierina si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del partner in caso di offerta di servizio non soddisfacente sotto il profilo qualitativo.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i costi relativi alla sicurezza generale dell'Impresa ed afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima vanno indicati nell'offerta tecnica.

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a pena di esclusione.

### **ART. 36 - CONTRIBUTO ANAC**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC n. 163/2015, per la partecipazione alla gara è obbligatorio effettuare il versamento di Euro 140,00 in favore dell'ANAC stessa. La ricevuta di tale versamento deve essere allegata alla domanda di partecipazione (le istruzioni operative sono disponibili al seguente link <http://www.avcp.it/riscossioni.html>).

### **ART. 37 – ONERI DELL'APPALTATORE**

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti la convenzione, ferma restando la rinuncia al diritto di rivalsa derivatogli nei confronti del Comune.

### **ART. 38 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è fatto obbligo all'aggiudicatario di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

### **ART. 39 – PENALITA' E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Nel caso in cui il servizio non venga effettuato nei termini stabiliti, il Responsabile del Procedimento potrà applicare all'aggiudicatario, con l'unica formalità della contestazione dell'addebito, per giorno di mancato o diverso espletamento dello stesso, una penalità di € 100,00.

La stessa penale viene applicata per ogni interruzione del servizio senza giustificato motivo.

### **ART. 40 – RESPONSABILITA'**

La responsabilità civile e penale per ogni qualsiasi danno derivante a persone o a cose in conseguenza del servizio in oggetto del presente disciplinare, è a carico dell'aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere in possesso di idonea polizza assicurativa.

### **ART. 41 – CONTROVERSIE**

Qualora sorgessero contestazioni fra il Comune e l'appaltatore si procederà alla risoluzione secondo le norme vigenti in materia.

Per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente affidamento, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di Catanzaro.

### **ART. 42 – SPESE DI GARA**

Le spese relative allo svolgimento della presente procedura con riferimento a tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente sono a totale carico del finanziamento a valere sul FNPSA, e quindi sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

Dette spese sono rimborsate al Comune entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione definitiva (Delibera ANAC n. 136 del 15.2.2017).

#### **ART. 43 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Il presente disciplinare forma parte integrante e sostanziale del bando di gara e del successivo contratto, unitamente all'offerta della ditta aggiudicataria.

Salvo quanto previsto dal presente disciplinare e dal contratto, l'esecuzione del servizio di che trattasi è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia nonché da quelle che eventualmente dovessero essere emanate.

#### **ART. 44 – ASPETTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SICUREZZA SUL LAVORO**

L'aggiudicatario è tenuto a osservare tutte le vigenti norme di carattere previdenziale, assicurative e di sicurezza sul lavoro, riconoscendo al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL di categoria, applicando puntualmente il costo del lavoro come determinato periodicamente nelle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'appaltatore, inoltre, è tenuto a osservare il puntuale rispetto dell'art. 7 del DL n. 248/2007, convertito in Legge n. 32/2008.

#### **ART. 45 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

Oltre agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio e dall'osservanza delle norme vigenti in materia di previdenza e sicurezza sul lavoro, l'appaltatore ha l'obbligo di collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità previsti dalla legge.

Dovrà comunicare, prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, il nominativo di un referente tecnico (coordinatore del progetto) a cui fare riferimento per le varie comunicazioni ed informazioni.

Lo stesso dovrà, tempestivamente, segnalare al Comune l'eventuale opportunità di potenziale o razionalizzare il servizio sulla scorta di riscontri operativi nonché eventuali comportamenti scorretti, tenuti dall'utenza.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni pertinenti al servizio svolto che siano eventualmente richieste.

#### **ART. 46 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni del RD n. 827/1924, e del D.Lgs. n. 50/2016.

A garanzia degli obblighi assunti l'appaltatore dovrà presentare apposita cauzione nella misura di legge o superiore, come da disposizione legislativa, del prezzo di aggiudicazione tramite fideiussione bancaria o assicurativa alle condizioni previste dalla documentazione di gara.

La stessa resterà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché del rimborso per le spese sostenute dall'Ente durante lo svolgimento della fornitura del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario o a causa di inadempimenti o di cattivo svolgimento del servizio.

#### **ART. 47 – TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, la richiesta dei dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

Miglierina, 24 aprile 2017

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Natale Canino